

Allegato "A" alla raccolta n. 5036
STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.

Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita per trasformazione dell'azienda speciale consortile "Co. Ge. Ser. Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi pubblici", ai sensi e per gli effetti dell'art.115 D.Lgs. n. 267/2000 la Società per azioni a capitale interamente pubblico denominata "**COGESER S.p.A.**".

Art. 2) Sede

La Società ha sede legale a Melzo.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi in Italia e all'estero.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci per quanto si riferisce ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3) Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) Dicembre 2035 (duemilatrecentocinquante) e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4) Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, per conto proprio, di Comuni soci e di terzi, delle seguenti attività:

- gestione del servizio pubblico di distribuzione e di misura del gas naturale per tutti gli usi ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio;

- acquisto, coltivazione e vendita di gas per tutti gli usi;

- produzione, acquisto, distribuzione e vendita di calore e di qualsiasi tipo di energia per tutti gli usi;

- ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche per la razionale utilizzazione delle medesime, anche al fine del contenimento dei consumi di energia;

- emungimento, trattamento, distribuzione e vendita di acqua per tutti gli usi;

- gestione ed esercizio del servizio di pubblica fognatura e di depurazione delle acque;

- gestione di impianti di illuminazione pubblica, di impianti semaforici e di servizi di supporto alla mobilità;

- formazione di reti tecnologiche e di cablaggio;

- gestione ed esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o dei rifiuti ad essi assimilabili;

- progettazione/realizzazione e manutenzione di ogni opera ed impianto, a rete e non, nei settori di cui ai precedenti punti;

- consulenze industriali per ottimizzare l'uso, lo sfruttamento, la produzione, la distribuzione e la vendita di risorse energetiche e per la gestione del ciclo delle acque; servizi amministrativi e contabili nonché servizi di assistenza per l'organizzazione aziendale, quale supporto tecnico alle imprese operanti nei settori di cui al presente ed ai precedenti punti;

- gestione del patrimonio immobiliare proprio e degli enti pubblici soci;

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società sia in forma diretta che attraverso l'affidamento ad altra impresa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può: a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge; b) prestare garanzie, anche reali avalli e fidejussioni a favore di terzi, se controllati e/o partecipati dalla Società e/o dagli enti locali soci; c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

La società persegue altresì la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - SOCI

Art. 5) Capitale Sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 5.860.319,00 (cinquemilionioctocentosessantamilatrecentodiciannove virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 5.860.319 (cinquemilionioctocentosessantamilatrecentodiciannove) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può appartenere esclusivamente agli enti pubblici locali oppure ad aziende e consorzi di proprietà degli enti pubblici locali.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai Soci in proporzione alle azioni possedute. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 7.

Qualora la Società costituisca apposita società o partecipi ad altre società, ad esse possono partecipare anche soci privati.

Art. 6) Azioni, obbligazioni e patrimoni destinati

Le azioni sono nominative, indivisibili e sono rappresentate da titoli azionari.

Esse possono essere trasferite solo nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'emissione di obbligazioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria.

Art. 7) Condizioni per l'alienazione delle azioni

Le azioni sono trasferibili soltanto in favore di enti pubblici locali oppure a consorzi o aziende speciali di proprietà di enti pubblici locali. L'organo amministrativo della Società vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di azioni non è consentita sino a quando l'organo amministrativo non abbia accertato tale osservanza.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione su azioni emittende ad altro soggetto pubblico, dovrà offrirle

in vendita ai soci, dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nei successivi dieci giorni tale soggetto darà comunicazione agli altri soci dell'offerta, specificando le condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministratore unico o del Presidente, il socio od i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al medesimo Amministratore unico o Presidente il quale, nei successivi dieci giorni, provvederà a darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente ed agli altri soci; in caso di accettazione da parte di più soci, le azioni in vendita saranno ripartite in proporzione alle partecipazioni possedute dagli acquirenti.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non intenda esercitarla, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto dei soci che intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione venga indicato come acquirente un soggetto pubblico già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci. Qualora il trasferimento delle azioni avvenga ad opera di un ente pubblico che abbia conferito alla società gli impianti necessari all'espletamento di un servizio pubblico e ove il trasferimento riguardi tutte le azioni dallo stesso possedute o comunque in misura tale da non giustificare, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, l'affidamento diretto del servizio pubblico, si applica la disposizione di cui al successivo art. 9, quarto comma e seguenti, per l'ipotesi analoga di recesso.

Art. 8) Soci

Stante la natura a capitale interamente pubblico della Società, possono essere soci solamente gli enti locali territoriali, e i consorzi e le aziende speciali di proprietà degli enti pubblici locali.

La qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della Società.

Gli enti locali soci possono esercitare controlli sulla Società da essi partecipata secondo quanto stabilito e nei limiti previsti dalla normativa in vigore. Le modalità, il contenuto e i limiti del controllo dei soci sulla Società saranno definiti in un apposito regolamento, che dovrà essere approvato da tutti i soci e dall'Organo Amministrativo.

Eliminato: dal Consiglio di amministrazione della Società

Art. 9) Recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge nonché ove non abbia concorso alla decisione circa l'eventuale proroga della durata della Società.

Non hanno diritto di recedere i soci che hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione dei titoli azionari rispetto a quelle stabilite dal precedente art. 7.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso al valore calcolato secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, secondo comma, c.c.

Ove il recesso riguardi un socio che abbia conferito alla società impianti necessari all'espletamento di un servizio pubblico, il socio recedente, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare con riguardo a quanto previsto dall'art. 35 della Legge 448/2001 e successive

modifiche ed integrazioni, ha l'obbligo di acquistare dalla Società - e questa ha l'obbligo di vendere al predetto socio - gli impianti stessi, ad un valore che tenga conto del valore di conferimento, delle integrazioni e/o migliorie apportate agli impianti e del grado di manutenzione ed usura degli stessi.

In caso di mancato accordo sul valore di trasferimento, la determinazione del valore sarà effettuata da un arbitro nominato ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, secondo le modalità di cui all'art. 2437-quater c.c..

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 10) Organi Sociali

Sono organi della Società: l'Assemblea, l'Organo Amministrativo, che può essere formato da un Amministratore unico oppure dal Consiglio di Amministrazione, ed il Collegio Sindacale.

La rappresentanza della Società compete, a seconda dei casi, all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il tempo indicato all'atto della loro nomina e comunque per non più di tre esercizi; i componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi. Amministratori e Sindaci possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di morte, di rinuncia od decadenza, i consiglieri sono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nomina. L'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituito. La sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati dall'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi in vigore al momento della sostituzione.

Se vengono meno l'Amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea procede alla nomina integrale del nuovo organo amministrativo; in tal caso, l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ovvero - in difetto - dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

[Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.](#)

Art. 11) Assemblea: funzioni e poteri

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Sono riservate all'Assemblea straordinaria: la modificazione dell'atto costitutivo e del presente statuto; l'emissione di obbligazioni; lo scioglimento della Società, la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori, nonché le ulteriori materie ad essa attribuite dalla legge.

Sono riservate all'Assemblea ordinaria: l'approvazione del bilancio; l'approvazione del programma generale dell'attività sociale; la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione con la designazione del Presidente e del Vice Presidente **vicario**; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; la nomina e la revoca del Direttore Generale;

la determinazione del compenso spettante all'Amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente vicario, ai sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale; le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del Direttore Generale.

L'Assemblea ordinaria deve dare la sua autorizzazione preventiva sulle seguenti delibere dell'organo amministrativo:

- a) la definizione degli indirizzi generali per la gestione delle attività e dei servizi esercitati dalla Società;
- b) la costituzione di nuove società; l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società;
- c) l'acquisto e la cessione di beni immobili, di aziende e di rami di azienda; la concessione di ipoteche su beni immobili della Società.

Inoltre, l'Assemblea ordinaria delibera sulle materie sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo o dal Direttore Generale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante il Presidente o l'Amministratore Delegato, se nominato, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero in relazione alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 12) Assemblea: convocazione, costituzione e funzionamento

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o - secondo quanto previsto dall'art. 2367 C.C. - su richiesta di soci; la deliberazione e la richiesta suddette debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di inerzia dell'Amministratore unico o del Presidente, alla convocazione possono provvedere gli altri amministratori, se presenti, o, in loro vece, i Sindaci.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione: del giorno e dell'ora dell'adunanza, anche - eventualmente - in seconda convocazione; del luogo dell'adunanza, che può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della provincia di Milano; degli argomenti da trattare; del luogo e del tempo in cui possono essere consultati i documenti relativi alle suddette materie.

L'avviso di cui sopra deve essere comunicato ai soci [a mezzo PEC o](#) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità suddette, si applicano le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 2366 C.C.

Gli azionisti, cui compete il diritto d'intervento alle adunanze dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2370 C.C., possono farsi rappresentare da soggetto munito di delega per la specifica adunanza, delega che - comunque - non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società, né a società controllate o ad amministratori, sindaci o ai dipendenti di queste; nessuno può rappresentare più di due soci.

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, la presidenza è assunta dal Vice Presidente vicario ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti o,

nell'ipotesi di assenza dell'Amministratore unico o dei consiglieri, da uno dei soci (o loro rappresentanti) presenti, nominato, seduta stante, dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale dell'adunanza.

I verbali delle adunanze sono raccolti in apposito registro e sottoscritti dal Presidente o dall'Amministratore unico, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o qualora lo decida l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un notaio. L'Assemblea è validamente costituita ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C.. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: *a)* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; *b)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; *c)* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; *d)* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2366 quarto comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13) Assemblea: deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria valgono le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, almeno, i due terzi del capitale sociale.

Tutte le deliberazioni dalle quali sorga per i soci il diritto di recesso dovranno comunque essere assunte con il voto favorevole degli enti locali territoriali che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Art. 14) Organo Amministrativo: composizione, nomina, poteri

La gestione dell'impresa spetta, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, all'Amministratore unico oppure al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto, di volta in volta, deciso dall'Assemblea, da tre o cinque persone. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario della Società, se non sono già stati nominati dall'Assemblea.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Eliminato: non meno di

Eliminato: e non più di

Eliminato: Dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti; tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

Eliminato: o più

All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che la legge non affidi all'Assemblea, salvo le autorizzazioni richieste all'art. 11 del presente statuto. Le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2501-ter e 2506-bis C.C. spettano, in ogni modo, all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, che deve esercitarle direttamente, senza poterle delegare.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a:

- a. - esaminare la bozza del bilancio e del programma generale dell'attività sociale e formulare le relative proposte all'Assemblea;
- b. - proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto;
- c. - proporre all'Assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;
- d. - approvare le tariffe od i prezzi di vendita da praticare agli utenti dei servizi nonché lo schema delle convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi e, in genere, la cooperazione della Società con gli enti locali Soci.

Art. 15) Consiglio di Amministrazione: convocazione, costituzione e funzionamento

Eliminato: ¶

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Società; in caso di sua assenza, provvede il Vice Presidente vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano in età. L'adunanza si tiene nella sede sociale; ove - su decisione del Presidente - essa si tenga altrove, deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni novanta giorni per la relazione sulle attività sociali e sui risultati di gestione e la loro valutazione; esso è altresì convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, indicando gli argomenti da trattare, almeno un consigliere od il Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno e dell'ora della riunione nonché - ove diverso dalla sede sociale - del luogo della riunione stessa, deve essere spedito - per telegramma, lettera raccomandata, telefax od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno cinque giorni - riducibili fino ad uno, in caso di assoluta urgenza - antecedenti quello dell'adunanza. Al fine di favorire questa e le altre comunicazioni, ciascun consigliere è tenuto a fornire alla Società anche il proprio recapito telefonico o di telefax o l'eventuale indirizzo di posta elettronica, avvertendo delle relative modificazioni anche temporanee; la comunicazione al recapito indicato costituisce valido avviso. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; per la nomina del Presidente e del Vice Presidente vicario è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da notaio.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta, sono raccolti in apposito registro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di nomina di un Amministratore unico, sarà istituito un libro delle determinazioni dell'Amministratore, sul quale dovranno essere trascritti gli atti di amministrazione più importanti, compresa la proposta all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Art. 16) Poteri dell'Amministratore unico o del Presidente

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Società, fermi eventualmente restando i poteri attribuiti al Direttore Generale di sottoscrivere gli atti connessi alle funzioni di sua competenza.

La Società sta in giudizio nella persona dell'Amministratore unico o del Presidente ciascuno dei quali - a seconda del soggetto nominato dall'Assemblea - nomina i procuratori e i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri; promuove tutte le azioni necessaria a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società. Il Presidente, adotta le decisioni e compie gli atti ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio medesimo.

L'Amministratore unico o il Presidente assumono inoltre tutte le iniziative necessarie a promuovere la conoscenza delle attività sociali, intrattengono i rapporti con le autorità e, in specie, con gli enti locali soci e non, e curano le pubbliche relazioni della Società.

L'Amministratore unico o il Presidente coordinano l'attività dei diversi organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa tra gli stessi; presiedono gli organi collegiali.

Al Vice Presidente vicario competono i poteri attribuiti al Presidente, in caso di assenza, anche temporanea, o di impedimento di quest'ultimo. Eventuali periodi di assenza breve (protratti per non più di tre giorni) non consentono al Vice Presidente vicario di assumere i poteri del Presidente, salvo che questi non abbia diversamente disposto, per iscritto. Il Vice Presidente non avrà diritto per la sua carica ad un compenso aggiuntivo rispetto agli altri consiglieri di amministrazione.

Art. 17) Collegio Sindacale: costituzione e funzioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi. Quanto a funzioni, doveri, responsabilità e ad ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

Eliminato: Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Art. 18) Compensi degli amministratori e retribuzione dei sindaci

Agli Amministratori spettano i compensi fissati dall'Assemblea nonché il rimborso (anche secondo tabelle e parametri predeterminati) delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

L'Assemblea delibera la retribuzione annuale da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata dell'incarico.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni presenza oltre che di corrispondere trattamenti di fine mandato. È possibile la corresponsione di premi di risultato solo se deliberati prima dello svolgimento della relativa attività.

Art. 19) Controllo contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. La durata dell'incarico, le funzioni, i doveri, le responsabilità sono stabilite dalla legge.

TITOLO IV

DIRETTORE GENERALE. BILANCIO E UTILI

Art. 20) Direttore Generale: nomina e funzioni

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli organi sociali ed in particolare con l'Amministratore unico o con il Presidente; assicura la permanente informazione degli organi sociali in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali, della Società; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale organizza, coordina e dirige tutto il personale dipendente, che a lui risponde direttamente del proprio operato; dirige gli uffici ed i servizi della Società; svolge ogni ulteriore attività eventualmente affidatagli dall'Assemblea dei soci, dall'Amministratore unico o dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione; cura l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; sovrintende e controlla il buon funzionamento dell'ufficio relazioni con gli utenti dei servizi erogati dalla Società.

Il Direttore Generale propone all'organo amministrativo le assunzioni del personale e compie tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro sino alla risoluzione dello stesso, ivi compreso l'affidamento della responsabilità di specifici settori o di particolari attività a dipendenti di provata capacità.

L'Assemblea dei soci può assegnare al Direttore Generale ulteriori poteri rispetto a quelli sopra indicati. L'incarico ha durata per tre anni dalla data della nomina ed è rinnovabile alla scadenza. L'Assemblea dei soci può revocare anticipatamente dalla carica il Direttore Generale, qualora ricorra una giusta causa.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza della Società per il compimento di tutti gli atti a lui assegnati dallo statuto e per gli ulteriori poteri a lui attribuiti dall'Assemblea dei soci. Inoltre, l'organo amministrativo può assegnare al Direttore Generale il potere di compiere ulteriori atti o categorie di atti per conto della Società, con il relativo potere di rappresentanza verso i terzi. Il Direttore Generale ha facoltà di sub-delegare ad altri dipendenti della Società una parte dei suoi poteri, con il relativo potere di rappresentanza, specificando il contenuto e i limiti della delega.

Il rapporto di lavoro, ivi compresa la retribuzione, del Direttore Generale sono

definiti dall'Amministratore unico o - su proposta del Presidente - dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) Esercizio Sociale

L'esercizio sociale termina al 30 giugno di ogni anno.

La società, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa, redigerà anche il bilancio sociale in aggiunta al bilancio annuale di esercizio previsto dal codice civile.

Art. 22) Utili

Gli utili dell'esercizio saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la rimanenza sarà destinata a remunerazione del capitale sociale, salvo che, con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi), l'Assemblea disponga specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie oppure disponga di mandare la rimanenza, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 23) Scioglimento

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Lo scioglimento, ove necessario, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che, comunque, determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 24) Limiti alle modifiche dello statuto

Le modifiche del presente statuto non possono comunque compromettere l'integrale proprietà pubblica del capitale né gli elementi connessi o funzionali a garantire e conservare tale caratteristica.

Art. 25) Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.

Il lodo arbitrale sarà impugnabile, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in caso di violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 26) Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Paolo Sabbioni
....., Notaio.

(Impronta del Sigillo)

Eliminato: Giuseppe Antonio
CHIARANDÀ